

REGIONE LOMBARDIA: VIOLAZIONI DEL DIRITTO ALLE CURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

Continuano le segnalazioni degli utenti al Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e alla Fondazione promozione sociale onlus, di pratiche lesive del diritto fondamentale alle cure di persone non autosufficienti in Lombardia. In merito riportiamo integralmente il testo della Pec inviata il 22 marzo 2017 dalla Presidente della Fondazione promozione sociale onlus, Maria Grazia Breda, alle seguenti Autorità della Regione Lombardia: Assessore alla sanità, Presidente e Componenti della Commissione sanità del Consiglio regionale, Direttori generali delle Aziende socio-sanitarie territoriali, Sindaci delle città capoluogo, Direttori sanitari dell'Ospedale di Sesto San Giovanni e della Casa di cura Segesta Sant'Andrea di Monza nonché al Difensore civico regionale.

Segnaliamo alla Vostra attenzione due situazioni di estrema gravità che forse sono solamente una piccola parte della realtà che, in base a quanto ci è stato riferito, costituiscono una sconcertante violazione delle leggi vigenti che obbligano il Servizio sanitario (articolo 2 della legge 833/1978) ad assicurare «*la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata*», nonché a provvedere «*alla tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione*».

In merito alle condizioni delle persone a favore delle quali questa Fondazione promozione sociale fornisce consulenza (gratuita) per l'ottenimento dei loro diritti, l'Ordine dei Medici di Torino e Provincia nell'allegato documento del 6 luglio 2015 ha evidenziato che «*gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone affette da demenza senile sono soggetti colpiti da gravi patologie che hanno avuto come esito la devastante compromissione della loro non autosufficienza e pertanto hanno in tutti i casi esigenze sanitarie e socio-sanitarie indifferibili in relazione ai loro quadri clinici e patologici*».

Poiché ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione «*nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*», tenuto conto che mai il Parlamento ha approvato norme per assegnare ai congiunti degli infermi compiti attribuiti al Servizio sanitario, risulta incontrovertibile che i familiari dei malati cronici non autosufficienti non hanno alcun obbligo giuridico di fornire prestazioni sanitarie o socio-sanitarie.

Dunque tutti gli anziani cronici non autosufficienti e tutte le persone con demenza non solo hanno diritto alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie senza limiti di durata, ma gli interventi devono tener conto che le loro esigenze sono assolutamente indifferibili.

Allarmante situazione n. 1

In data 6 febbraio 2017 il Sig. N.S. invia al Direttore generale Asl di Corso Italia 19, Milano, al Direttore sanitario dell'Ospedale di Sesto San Giovanni e al Sindaco di Milano raccomandate A/R (cfr. l'allegato facsimile predisposto da questa Fondazione) in cui segnala che la madre non è autosufficiente e necessita di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie indifferibili, allegando il certificato rilasciato dal dottor Gandolfo Ferrigno il 1° febbraio 2017 da cui risulta che la madre del Sig. N.S. «*presenta un decadimento cognitivo tale che non è in grado di capire o discernere tutto quello che le riguarda dal punto di vista sociale e sanitario*». Ciò premesso il Sig. N. S. chiede che sulla base delle leggi richiamate nella citata raccomandata la propria madre «*attualmente ricoverata e curata presso il presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni non venga dimessa oppure venga trasferita in un altro reparto della stessa struttura o in altra struttura sanitaria o socio-sanitaria*» precisando che la paziente «*non è in grado di programmare il proprio presente e il proprio futuro ed è così gravemente malata da essere anche totalmente non autosufficiente per cui necessita delle indifferibili prestazioni mediche, infermieristiche e socio-sanitarie*»,

che «*lo scrivente non è in grado di assicurare*», né deve provvedere ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione. Con lettera del 16 febbraio 2017 protocollo 22517 il Direttore generale dell'Ats Milano Città metropolitana, Marco Bosio, informa il Sig. N.S. in merito alle norme vigenti (Dpcm 14 febbraio e 29 novembre 2001) precisando che è previsto per «*le prestazioni di ricovero e cura e di recupero funzionale di anziani non autosufficienti non curabili a domicilio [...] che il 50% dei costi sia posto a carico dell'utente o del Comune di residenza*» disposizione che coincide con la richiesta presentata dal Sig. N. S. nelle citate raccomandate A/R. In data 9 marzo 2017 il Sig. N.S. è informato dal Commissariato di pubblica sicurezza di Sesto San Giovanni che «*sono in corso indagini preliminari sui suoi confronti in ordine ai reati ex articolo 340 codice penale e 591 codice penale*» e cioè in merito all'interruzione di pubblico servizio e all'abbandono di persona incapace. Come se non bastasse con lettera del 15 marzo 2017 protocollo n. 5290, il Dirigente responsabile dell'Ufficio affari legali della Asst Nord Milano dopo aver affermato che il Sig. N. S. si sarebbe opposto al trasferimento della madre in una Rsa, trasferimento che invece (v. sopra) era compreso fra le richieste avanzate dal Sig. N.S. sulla citata raccomandata A/R del 6 febbraio 2017, comunicava che «*dalla data odierna Le verranno addebitati i costi giornalieri di degenza in reparto per acuti il cui valore in Lombardia è di euro 608 pro-die*».

Allucinante situazione n. 2

Con raccomandata A/R dell'8 febbraio 2017 il Sig. M. V. segnala ai Direttori generali Asl Carate Brianza e Ats, al Direttore sanitario della residenza Sant'Andrea Monza gruppo Segesta, e al Sindaco di Biassono che la propria madre S. T. «*non è in grado di programmare il proprio presente e il proprio futuro ed è così gravemente malata da essere anche totalmente non autosufficiente*» con la precisazione che la stessa «*necessita pertanto delle indifferibili prestazioni mediche, infermieristiche e socio-sanitarie*». Anche queste raccomandate sono state sottoscritte sulla base del facsimile predisposto da questa Fondazione promozione sociale. La degenza della signora S. T. presso la residenza Sant'Andrea era stata decisa dalla Azienda ospedaliera San Gerardo in cui era ricoverata. All'arrivo presso la citata Rsa

Sant'Andrea, il Sig. M.V. era stato costretto a sottoscrivere un documento in cui era precisato che la durata del ricovero era di 60 giorni: richiesta certamente illegittima in quanto, come già evidenziato, in base al secondo articolo della legge 833/1978, il Servizio sanitario nazionale deve assicurare «*la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata*». Terminati i 60 giorni, nonostante l'opposizione presentata come sopra indicato l'8 febbraio 2017, la Rsa Sant'Andrea, invece di segnalare alla Asl di competenza la necessità della prosecuzione delle indifferibili esigenze socio-sanitarie dell'infermo, assumendo come riferimento l'illegittimo "contratto di degenza", da un lato ne imponeva le dimissioni per il giorno 14 marzo 2017 precisando con telegramma del 6 marzo 2017 del Direttore generale Sant'Andrea - Cure intermedie - Anna Lucia Cassani, quanto segue: «*Avendo ricevuto in data odierna sua comunicazione di non intenzione ad assumersi la responsabilità della presa in carico della Sig.ra S. a seguito delle dimissioni la informiamo che sarà nostra cura, dopo aver avvisato le competenti Autorità giudiziarie e di tutela in materia, di trasferire la signora in adeguata struttura con relativa fatturazione della degenza alla famiglia*». In data 10 marzo 2017 il Sig. M.V. scrive ai Direttori generali Ats – Asst Distretto di Carate Brianza e Ats di Monza, al Direttore sanitario della residenza Sant'Andrea di Monza e al Sindaco di Biassono segnalando che «*la condizione sanitaria della propria madre S.T. [...] non è tale da poter essere dimessa in quanto ha bisogno di cure e assistenza sanitaria h24*» e che «*il ritorno nella propria abitazione è improponibile considerando che il marito V.G. è pure malato cardiopatico sottoposto a dialisi, nè ha alcuna competenza di carattere medico infermieristico*». Dalle notizie ricevute dal Sig. M.V. risulta che il 14 marzo 2017 l'inferma è stata accompagnata al domicilio dove il marito «*aprendo la porta se l'è trovata davanti e mia madre è stata riconsegnata sulla soglia con dimissioni e valigie*».

Nostre richieste alle Autorità in indirizzo

Dai dati sopra riportati emerge in modo incontrovertibile che agli anziani e malati cronici non autosufficienti in oggetto (e verosimilmente anche gli altri infermi in analoghe gravissime condizioni di salute e quindi con l'esigenza del-

l'assoluta continuità delle indifferibili prestazioni socio-sanitarie correnti) non sono state assicurate dal Servizio sanitario lombardo le cure alle quali hanno il pieno ed immediato diritto esigibile in base alla Costituzione (articoli 32 e 117, secondo comma, lettera m). Pertanto questa Fondazione promozione sociale onlus chiede alle sopra citate Autorità di assumere le occorrenti urgentissime iniziative a tutela degli infermi in oggetto nonché di valutare se le iniziative assunte dall'Ufficio legale dell'Asst Nord Milano, dall'Ospedale di Sesto San Giovanni e dalla Residenza Sant'Andrea, nonché dalle altre Autorità tenute ad intervenire sono conformi alla normativa nazionale e regionale anche per quanto concerne la massima durata delle prestazioni, indipendentemente dalle future condizioni sanitarie degli infermi e la correttezza delle pressioni esercitate per ottenere le dimissioni, pressioni che le persone interessate vivono come minacce consentite dalle leggi vigenti.

L'Ufficio di pubblica tutela dell'Asst Nord Milano conferma la correttezza dell'opposizione alle dimissioni

Mentre nessuna delle Autorità alla quale si è rivolta la Presidente della Fondazione promozione sociale onlus si è degnata di rispondere l'Avvocato Luigi Lia, dell'Ufficio di pubblica tutela dell'Azienda socio-sanitaria territoriale Nord Milano ha inviato il 22 marzo 2017 ai Direttore generale e sanitario dell'Asst Nord Milano la seguente comunicazione rimasta sinora anch'essa senza alcun riscontro: *«In merito alla segnalazione in oggetto, ho bisogno, quale Responsabile dell'Ufficio di pubblica tutela, di disporre di un quadro il più possibile completo della situazione, al fine di poter assumere le iniziative di mia competenza richieste dalla Fondazione promozione sociale onlus. A tale scopo chiedo pertanto cortesemente i seguenti chiarimenti. Da un esame della documentazione allegata si evince che la persona interessata, il Sig. N.S., nella lettera di opposizione alle dimissioni della madre Sig.ra G.M. dal Presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni, datata 6 febbraio 2017, ha significato in forma scritta la propria disponibilità ad accettare, in alternativa al ricovero ospedaliero, un trasferimento della propria congiunta presso una diversa struttura sanitaria o sociosanitaria, idonea a garantire la prosecuzione delle cure. In questo contesto la lettera specifica altresì che l'interessato è*

disposto anche ad accettare: sia il ricovero della madre, malata cronica non autosufficiente, presso una Rsa del territorio, idonea a garantire le prestazioni necessarie; sia le relative conseguenze, in ordine alla ripartizione degli oneri di spesa, previste dalle normative vigenti, con particolare riguardo ad una compartecipazione dell'assistita al pagamento della quota alberghiera. Pertanto dal mero contenuto della lettera in parola non si evince, da parte del sig. N.S., né la volontà di determinare l'interruzione di un pubblico servizio, né la volontà di abbandonare una persona incapace: anzi lo scrivente specifica che si impegna a garantire al proprio congiunto tutto il possibile sostegno materiale e morale compatibilmente con i propri impegni familiari e di lavoro. A tale riguardo, la stessa lettera del Direttore generale dell'Ats Milano Città metropolitana, del 16 febbraio u.s., indirizzata al Sig. N.S., precisa soltanto alcuni termini della questione, sotto il profilo dei riferimenti normativi (peraltro richiamati puntualmente anche nella lettera di opposizione alle dimissioni), ma non nega il diritto della sig.ra G.M. ad essere trasferita direttamente dal Presidio ospedaliero di attuale ricovero presso una Rsa, come richiesto in forma scritta dal figlio. Poiché dall'ulteriore esame della documentazione si evince che vi è stato a carico del Sig. N.S. un avviso di garanzia, nel quale la Questura di Milano informa l'interessato che è stato aperto a suo carico un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 340 c.p. (interruzione di un servizio pubblico) e 591 c.p. (abbandono di persona incapace), è necessario comprendere se sono intervenuti o sopravvenuti fatti, particolari ed ulteriori rispetto al mero invio della lettera di opposizione alle dimissioni ospedaliere, riconducibili al comportamento del Sig. N.S., che hanno indotto l'Asst Nord ad inoltrare apposto esposto alla competente Procura della Repubblica. Al fine di poter fornire tutti i chiarimenti utili e necessari, è opportuno che anche la Fondazione promozione sociale onlus di Torino, che ha fornito assistenza gratuita alla persona interessata in merito alla condotta da tenere per opporsi alle dimissioni ospedaliere della madre, venga messa a conoscenza delle informazioni richieste nella presente mail».

Dalle notizie in nostro possesso risulta che anche i Direttori generale e sanitario dell'Agenzia socio-sanitaria territoriale Nord Milano non hanno finora risposto all'Avv. Lia.